

COMUNE DI ALAGNA

(Provincia di Pavia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 25.06.2002

Oggetto: Comune di Alagna (PV). Regolamento recante modalità di erogazione di alcune prestazioni e servizi di assistenza con particolare riferimento all'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

L'anno duemiladue il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 21.00, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano PRESENTI:

- 1.FERRARI RICCARDO
- 2.FORCHERIO FRANCESCO
- 3.SACCHI GIANCARLO
- 4.FORNASATI LIVIO
- 5.NOE' RUGGERO
- 6.FIGGIACONI GIUSEPPE
- 7.PASCIUTTI GIUSEPPINA
- 8.PORTALUPI GERMANO
- 9.BOLOGNINI GIUSEPPE
- 10.ROSSI ROBERTO

ASSENTI:

1. GAIO GIOVANNI
2. FRANCHINOTTI MICHELA
3. BAI MIRALDI PINUCCIA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Broglia

Il Sig.Ferrari dott. Riccardo nella sua qualità di sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno, di cui all'oggetto.

COMUNE DI ALAGNA (Provincia di Pavia)

PARERE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N°24 del 25.06.2002 avente per oggetto:

"Comune di Alagna (PV). Regolamento recante le modalità di erogazione di alcune prestazioni e servizi di assistenza con particolare riferimento all'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate".

Visto l'art.49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata.



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49,commi 1 e 2 , del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000 è stato reso l' allegato:

- parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Segretario Comunale ;

DATO ATTO che non necessita del parere di regolarità contabile che sarà espresso di volta in volta in riferimento ai singoli interventi.

VISTO il vigente Statuto Comunale adottato in ottemperanza al D.Lgs.267 del 18.08.2000;

RITENUTO NECESSARIO approvare il regolamento comunale in merito alle modalità di erogazione di alcune prestazioni e servizi di assistenza al fine di definire dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, così come da documento qui allegato e come da bozza predisposta ;

CON VOTI unanimi favorevoli e resi in forma palese per alzata di mano .

DELIBERA

- 1)di APPROVARE per tutto quanto esposto nella premessa narrativa il Regolamento comunale in merito alle modalità di erogazione di alcune prestazioni e servizi di assistenza al fine di definire dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, composto da n.15 articoli e che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - comma 4 - del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Con separata votazione ,unanime favorevole,resa nei modi e termini di legge per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di ALAGNA(PV)

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI EROGAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

CAPO I

Principi generali, finalità e ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di alcune prestazioni e servizi alla persona, che il Comune di Alagna (PV) istituisce nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza, ispirandosi oltre che ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale, alla legislazione nazionale e regionale ed in particolare:

- artt. 2 e 32 della Costituzione;
- art. 1 dello Statuto Comunale;
- art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 25, 32 e 45 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616;
- L. 27/12/1997, n. 449;
- D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 81/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune di Alagna, nell'esercizio delle suddette funzioni e attraverso l'applicazione del presente regolamento, persegue l'obiettivo primario di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli interventi e i servizi gestiti dalla Azienda ASL, Servizi Socio Assistenziali, per effetto della delega introdotta dalle Leggi Regionali vigenti, nonché ad appositi atti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale di Alagna.

Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio-assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minoranze psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 - Prestazioni, servizi e interventi

Il Comune di Alagna, nell'ambito delle proprie competenze in campo sociale e assistenziale, e allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, attiva interventi e offre servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, riferiti in particolare:

- Assistenza economica straordinaria
- Centri diurni estivi per minori
- Soggiorni per anziani
- Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di indigenti
- Assistenza economica straordinaria

Il Comune di Alagna, ferme restando le competenze e i servizi offerti dalla Azienda ASL, attiva un sostegno straordinario alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause reddituali e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà agli aventi diritto un ausilio finanziario straordinario, teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia, dovuta a cause straordinarie, mediante la straordinaria elargizione di denaro. La relativa richiesta potrà essere documentata anche da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per territorio, ove siano precisamente indicati l'ammontare dell'ausilio finanziario richiesto e la destinazione d'utilizzo del medesimo. Il provvedimento finale di assegnazione, o di motivato diniego, compete alla Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'ausilio finanziario, eccetto casi straordinari e ben documentati, non potrà essere superiore, nell'anno a € 258,23 (da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT) e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta per il medesimo soggetto. Potranno beneficiarne esclusivamente coloro che presentano un ISE inferiore o uguale al "minimo vitale" di cui al successivo art. 10.

Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi

I servizi socio-assistenziali oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Alagna ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno momentaneo o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la potestà genitoriale. Per alcuni servizi, quali i centri diurni estivi per minori e soggiorni per anziani, è prevista l'iscrizione anche da parte di utenti non residenti, dietro corresponsione della tariffa massima stabilita.

In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, la Giunta Comunale, ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate, è autorizzata a prescindere dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica ove, su motivata istanza del competente servizio Socio-Assistenziale della Azienda ASL ravvisi la necessità di assicurare comunque l'intervento.

Art. 5 – Compiti gestionali in materia socio-assistenziale

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco.

Il responsabile del servizio, almeno annualmente, invia alla Giunta Comunale, una relazione sull'attività svolta. La relazione deve, tra l'altro, contenere il numero degli utenti, la tipologia delle richieste, le risposte fornite in termini di orientamento e consulenza al cittadino, l'attivazione di nuovi interventi.

Art. 6 – Finanziamento dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi sociali curati dal Comune avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi interventi, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

Art. 7 – Controlli

Il Comune di Alagna controlla a campione, e comunque in misura annualmente non inferiore al 10% dei beneficiari di prestazioni agevolate, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

Ai fini del controllo a campione, il responsabile del servizio avvia il procedimento nei confronti degli utenti registrati tra i beneficiari dell'anno di riferimento, il cui cognome inizia con la lettera estrae a sorte dall'alfabeto.

La Giunta Comunale può richiedere al responsabile del servizio l'attivazione di controlli nei confronti di soggetti anche non inclusi nell'insieme dei controlli a campione, motivandone debitamente le ragioni.

Il responsabile del servizio, occasionalmente, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Alagna, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel periodo di riferimento del controllo.

Eventuali altre prestazioni o servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune di Alagna ove siano rispettati gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento potranno essere erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

CAPO II

Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

Art. 8 – Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art.9. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica considerandovi sempre compreso il coniuge purché convivente, anche se fiscalmente a carico dei soggetti terzi, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni e/o integrazioni, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Il figlio minore, anche se non fiscalmente a carico, fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.

La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando:

- • L'indicatore della situazione reddituale all'indicatore della situazione patrimoniale calcolata quest'ultima in ragione del 20%.

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- I proventi derivanti da attività agricole secondo l'apposita circolare ministeriale;
- Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione locata, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di €5.164,57.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinata, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare, dalla somma dei seguenti valori:

- Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, indipendentemente dal periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati. In alternativa è detratto se più favorevole fino a concorrenza, il valore della casa d'abitazione, nel limite di €:51.645,69. Tale detrazione è alternativa a quella di cui sopra.
- Il valore del patrimonio mobiliare ottenuto sommando i valori in senso stretto, le partecipazioni a società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali secondo apposita circolare ministeriale. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a €:15.493,71.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. N.109 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specifiche precisazioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito riportata:

Scala di equivalenza

Numero dei componenti

1
2
3
4
5

Parametro

1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Con maggiorazione di:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, o di invalidità superiore al 66%. A tal fine i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a, si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;
- 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 9 – Dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva va redatta conformemente al modello-tipo di cui al Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 18 maggio 2001.

Il richiedente dichiara contestualmente di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune di Alagna che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascia e acquisisce agli atti un'attestazione provvisoria, redatta in conformità al modello-tipo di cui al citato D.M. 18 maggio 2001, e successive modificazioni e/o integrazioni, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Nell'ambito del più generale processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, il Comune di Alagna si impegna a investire risorse proprie al fine di dotare i competenti uffici di un sistema informatizzato per la gestione delle attività in campo sociale, con particolare riguardo alla banca dati utente.

CAPO III

Misure di agevolazioni tariffarie per i servizi socio-assistenziali

Art. 10 – Il "minimo vitale" e il diritto all'esenzione totale

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Alagna prende a riferimento, per la determinazione del "minimo vitale", la soglia economica corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S. con riferimento a nucleo familiare composto da un solo individuo.

Tale soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S. Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, individuerà annualmente la quota in vigore. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale al minimo vitale, pertanto, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso alla prestazione (es. esenzioni ticket) o nell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

Per "soglia del disagio" si vuole intendere la condizione economica al di sotto della quale un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà, fino al raggiungimento del minimo vitale.

Il Comune di Alagna ogni anno individua e pubblica la "soglia del disagio", con riferimento a nucleo familiare composto di un solo individuo.

La Giunta Comunale, con proprio atto, determina annualmente la quota in vigore, in riferimento a situazioni già verificate sul territorio ed alla realtà socio assistenziale già presente.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale alla soglia del disagio, ma superiore al minimo vitale, pertanto, è riconosciuta la riduzione del 50% della tariffa prevista per i servizi attivati dal Comune in campo socio-assistenziale, che siano collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni reddituali.

Art. 11 – Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire dei servizi socio-assistenziali, anche a domanda individuale, oggetto del presente Regolamento, sono tenuti a corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ciascun servizio, fatti salvi i casi di esenzione parziale o totale previsti al precedente art. 10.

L'entità dei costi dei servizi e la conseguente determinazione delle tariffe saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione e adeguatamente resi noti alla comunità nelle forme rituali.

CAPO IV Disposizioni diverse

Art. 12 – Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente Regolamento va redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successivi decreti e modificazioni ed integrazioni.

Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio ove consentito ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente regolamento è immediatamente istruita dal Servizio competente e comunque definita entro 30 giorni dalla presentazione.

Il responsabile del procedimento avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il respingimento della domanda, entro i limiti temporali previsti per la procedura.

Art. 13 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 14 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività.

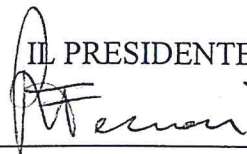
Relativamente a servizi/prestazioni a cadenza infra - annuale, la decorrenza di applicazione del presente Regolamento coincide con l'inizio della prima annualità utile per l'attivazione degli stessi.

L'applicazione delle soglie di cui all' art. 10, è riferita ai costi e alle tariffe dei servizi, già vigenti e applicati dal Comune.

Art. 15 – Disapplicazioni

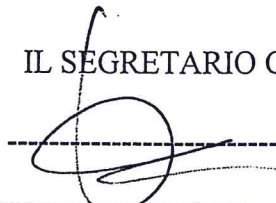
Sono disapplicate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dall'Organo consiliare in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 9 luglio 2002 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, e cioè fino al 23 luglio 2002.

Lì, 9 luglio 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Tiziana Broglia



ESTREMI di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 19 luglio 2002 essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Lì, 19 luglio 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

